

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 140/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata l'opportunità di modificare l'art. 6 del Regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 112/A del 7 novembre 2019;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica all'art. 6 del Regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico di cui al Comunicato Ufficiale n. 112/A del 7 novembre 2019, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**REGOLAMENTO SULLE ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE IN AMBITO PROFESSIONISTICO**

<b>VECCHIO TESTO</b>	<b>NUOVO TESTO</b>
<p align="center"><b>Art. 6</b></p> <p>Il riconoscimento, ai fini sportivi, del trasferimento delle quote e/o delle azioni agli Acquirenti è subordinato alla approvazione da parte del Presidente federale, che si avvale di una Commissione per accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5. La Commissione è formata da 5 componenti effettivi e da 3 componenti supplenti nominati dal Presidente Federale, sentiti i Presidenti delle Leghe Professionistiche.</p> <p>Laddove le attività di verifica fossero particolarmente complesse, la Commissione potrà avvalersi dell'ulteriore supporto dei componenti supplenti.</p> <p>L'esito delle verifiche svolte della Commissione è trasmesso al Presidente federale per il seguito di competenza.</p>	<p align="center"><b>Art. 6</b></p> <p>Il riconoscimento, ai fini sportivi, del trasferimento delle quote e/o delle azioni agli Acquirenti è subordinato alla approvazione da parte del Presidente federale, che si avvale di una Commissione per accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5. La Commissione è formata da un numero di componenti effettivi fino a un massimo di 7 e da 3 componenti supplenti nominati dal Presidente Federale, sentiti i Presidenti delle Leghe Professionistiche.</p> <p>Laddove le attività di verifica fossero particolarmente complesse, la Commissione potrà avvalersi dell'ulteriore supporto dei componenti supplenti.</p> <p>L'esito delle verifiche svolte della Commissione è trasmesso al Presidente federale per il seguito di competenza.</p>